

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il convenuto nel ritenere che il suo nome dovesse essere mantenuto negli elenchi di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio<sup>(3)</sup> e all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio<sup>(4)</sup>, nonostante il ricorrente non abbia più alcun ruolo in seno alle autorità politiche o militari del Venezuela né abbia con le stesse alcun legame.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, 7.11.2018, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, 7.11.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, 14.11.2017, pag. 60).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, 14.11.2017, pag. 21).

---

### Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — PE Digital / EUIPO — Spark Networks Services (ElitePartner)

(Causa T-36/19)

(2019/C 93/97)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* PE Digital GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Spark Networks Services GmbH (Berlino, Germania)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo ElitePartner — Marchio dell'Unione europea n. 5 996 351

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 ottobre 2018 nel procedimento R 614/2017-1

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata, dichiarando che il marchio dell'Unione europea controverso non incorre nel motivo di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto e, nel caso in cui intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, incluse le spese della ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect)****(Causa T-40/19)**

(2019/C 93/98)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect nei colori bianco, rosso e nero — Domanda di registrazione n. 15 385 719

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2018 nel procedimento R 272/2018-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui la ha accolto l'opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 15 385 719 per i prodotti di cui alle classi 5 e 31;
- condannare l'EUIPO a confermare la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 385 719 per tutti i prodotti per i quali detto marchio chiede protezione;
- condannare l'interveniente e, eventualmente, il convenuto, a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi all'EUIPO e al Tribunale.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-